



Comune di  
Porza

## **ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE**

Il Municipio di Porza, richiamati:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
  - la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
  - l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa);
  - l'art.107 LOC, rispettivamente il 41 del RC 19 dicembre 2011;
  - la risoluzione municipale no.350/2013 del 18 novembre 2013.
- e gli artt. 192 LOC, 44 RALOC e 89 RC;

### **ORDINA**

#### **CAPITOLO I**

#### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1 Oggetto**

La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

##### **Art. 2 Definizioni**

<sup>1</sup>Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

<sup>2</sup>Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

#### **CAPITOLO II**

#### **Competenze del Municipio**

##### **Art. 3 Competenze decisionali**

Il Municipio è competente per:

- a) Verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli art.i 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art.i 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 05.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;

- j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

#### **Art. 4 Competenze di controllo delegate**

Il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente, se espressamente delegato, per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b) età e numero degli avventori (art. i 14 e 36 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (art. i 23-25 Lear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear e 75 e 79 RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 93-96 RLear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear).

#### **Art. 5 Altri compiti**

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all' Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

### CAPITOLO III **Apertura e chiusura**

#### **Art. 6 Notifica**

<sup>1</sup>Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

<sup>2</sup>Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale almeno con 15 giorni d'anticipo.

<sup>3</sup>Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.

#### **Art. 7 Locali notturni**

I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore **19.00** e devono chiudere entro le **05.00**.

#### **Art. 8 Deroga**

<sup>1</sup>Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.

<sup>2</sup>Le richieste di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire alla polizia comunale con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.

<sup>3</sup>La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

<sup>4</sup>**Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le 01.00.**

### CAPITOLO IV **Disposizioni varie**

#### **Art. 9 Allontanamento da parte del gerente e della polizia**

Il gerente può richiedere l'intervento della polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

#### **Art. 10 Richiesta di permessi speciali**

Le richieste di permessi speciali devono pervenire alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

#### **Art. 11 Rispetto della quiete**

<sup>1</sup>L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica

<sup>2</sup>**Dopo le ore 23.00**, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

#### **Art. 12 Manifestazioni o intrattenimenti musicali in generale**

<sup>1</sup>Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi, quali manifestazioni o intrattenimenti musicali che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

<sup>2</sup>L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

#### **Art. 13 Autorizzazione**

<sup>1</sup>La richiesta d'autorizzazione deve essere presentata in forma scritta dal gerente al Municipio, tramite la Polizia comunale, con un preavviso di 7 giorni sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:

- a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b) numero di avventori previsto;
- c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

<sup>2</sup>La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

<sup>3</sup>L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

<sup>4</sup>Il Municipio può rilasciare un massimo di 12 autorizzazioni annue per esercizio; tra un evento e l'altro devono di regola trascorrere almeno 15 giorni.

### CAPITOLO V

#### **Tasse**

#### **Art. 14 Tassa deroga d'orario**

<sup>1</sup>La tassa per una deroga d'orario ammonta a **fr. 30.00 all'ora**.

<sup>2</sup>Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari, vedi festività diverse, carnevale ecc.

#### **Art. 15 Tassa permessi speciali**

<sup>1</sup>La tassa per un permesso speciale ammonta a **fr. 60.00 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 500.00**.

<sup>2</sup>In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

#### **Art. 16 Tassa di controllo**

<sup>1</sup>Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a **fr. 80.00 all'ora**.

<sup>2</sup>La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

### **Art. 17 Tasse di cancelleria**

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa di cancelleria **da fr. 10.00 a 500.00 a seconda dell'impegno richiesto.**

## CAPITOLO VI

### **Sanzioni**

#### **Art. 18 Multa**

<sup>1</sup>Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 e 6 della presente Ordinanza).

<sup>2</sup>La procedura e l'importo massimo della multa sono definiti dalla LOC.

<sup>3</sup>Le altre infrazioni sono punite dall' Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti.

#### **Art. 19 Revoca**

<sup>1</sup>I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
- b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
- c) In caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione o delle condizioni di rilascio.

<sup>2</sup>La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

## CAPITOLO VI

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 20 Abrogazione ed entrata in vigore**

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici, del 1° novembre 1997 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali e decorso i termini di ricorso, dal 1° gennaio 2014.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Franco Citterio

Il Segretario:  
Walter De Vecchi

Adottata dal Municipio il 18 novembre 2013 con risoluzione municipale no. 350/2013, esposta agli albi comunali dal 21 novembre al 5 dicembre 2013.

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

6948 Porza, 18 novembre 2013